

m-6g		
03402702202 TRIBUNALE L. PARMA-SEGRETARIA		
N. 3228		
- 5 DIC. 2014		
UOR	CC	RUO
Funzione 4	Macroattività 5	Attività 3
Fascicolo	Sottofascicolo	

1.22



TRIBUNALE DI PARMA

IL PRESIDENTE

AI Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma

**Oggetto: procedure di espropriazione presso terzi. Orientamenti giurisprudenziali.
Linee guida**

Attese le modifiche apportate dal d.l. 12/9/2014 n. 132 trasmetto, in allegato, una versione aggiornata del documento in data 14 maggio 2014, rimanendo in attesa delle valutazioni e delle eventuali modifiche che Codesto Ordine vorrà proporre.

LINEE GUIDA

PIGNORABILITA' DEI CREDITI

Pensione di invalidità: si ritiene abbia natura di sussidio e sia impignorabile.

Indennità di mobilità: si ritiene abbia natura di sussidio e sia impignorabile.

Indennità cassa integrazione: in quanto assimilabile allo stipendio è pignorabile.

Rendite erogate dall'Inail per infortunio: sono pignorabili solo se si tratta di crediti alimentari.

Pignoramento per crediti erariali/qualificati su pensioni: viene assegnato 1/5 sulla intera pensione, poi, detratta la somma di € 525,89 (minimo vitale), un ulteriore quinto 1/5 sul residuo,

Somme incassate a titolo di pensione e giacenti su c/c: per giurisprudenza costante sono pignorabili per la totalità.

Arretrati della pensione: sono pignorabili nei limiti del quinto ove ancora da corrisondersi da parte dell'Ente previdenziale.

Crediti alimentari pignorati per altri crediti alimentari: si procede ad assegnazione solo se c'è autorizzazione del Presidente del Tribunale o di Giudice dallo stesso delegato e viene determinata la misura. Ove difetti la determinazione della misura verrà assegnato il quinto.

Sono comprese nella categoria degli alimenti anche le prestazioni dovute in base ad obblighi di mantenimento.

Pignoramento quote srl: NON si ritiene applicabile la procedura di pignoramento presso terzi

Limitazioni per crediti dello Stato: la limitazione della quota pignorabile per debiti

verso lo Stato di natura Tributaria (L. n. 44/12) non ha da valersi per le somme erogate a titolo di pensioni.

L'Impignorabilità è rilevabile d'ufficio.

CESSIONE VOLONTARIA DEL QUINTO

Cessioni volontarie opponibili al creditore procedente: visto l'art. 68 DPR n. 150/80 e la pressoché totale equiparazione del trattamento riservato ai dipendenti pubblici anche per le retribuzioni dei lavoratori privati, si terrà conto delle cessioni/delegazioni di pagamento effettuate dal debitore sullo stipendio solo se venga data rigorosa prova della notifica della cessione prima del pignoramento, fatto che la rende opponibile ai terzi. La notifica deve riportare data certa; non essendo necessario l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario, è sufficiente per la notifica della cessione una semplice racc. a.r. recante l'apposizione del timbro postale direttamente sull'atto di cessione

Modalità di calcolo della somma assegnabile da assegnare: la quota assegnabile è calcolata sull'intera retribuzione come se la cessione non fosse avvenuta, nei limiti della differenza tra 50% dello stipendio e quota ceduta, fermo restando il limite massimo del quinto dello stipendio.

L'opponibilità di cessioni/delegazioni NON è rilevabile d'ufficio ma solo ad istanza di parte.

SIMULTANEO CONCORSO DI CAUSE CREDITORIE

Concorso di crediti per cause diverse: il limite del quinto assegnabile può estendersi a metà della retribuzione solo se c'è concorso di crediti con cause diverse (es. crediti alimentari con crediti tributari), non in caso di semplice concorso di più creditori.

PRECEDENTE PIGNORAMENTO

Pignoramento dello stipendio successivo a precedente pignoramento (già portato ad esecuzione): se il quinto già assegnato è esaurito e non v'è residuo, la somma assegnata andrà in coda al primo pignoramento. In caso vi sia residuo, al contrario, detta somma verrà assegnata con estensione all'intero quinto al momento della cessazione degli effetti del precedente pignoramento. In caso di crediti alimentari il pignoramento può estendersi a metà dello stipendio.

CONCORSO CON ORDINE DIRETTO DI PAGAMENTO EX ART. 156 C.C.

Pagamento diretto del datore di lavoro: nei casi in cui il datore di lavoro sia già destinatario di un ordine diretto di pagamento a favore di terzo destinatario di assegno alimentare, in ossequio a ordinanza presidenziale in sede di separazione, non si dovrebbe tenere conto in sede di assegnazione della somma già vincolata. Ad oggi non esiste disposizione che equipari il predetto ordine di pagamento diretto ad un precedente pignoramento o cessione volontaria e limiti quindi la pignorabilità dello stipendio. E' opportuno peraltro, per ragioni di giustizia sociale, limitare la somma assegnabile a

seguito di pignoramento, sui cui già sussista ordine di pagamento, nella somma massima della metà dello stipendio (in casi limite, assegnando il quinto in presenza di ordine di pagamento di importo elevato rispetto allo stipendio, è capitato che al debitore non residuasse nulla della retribuzione).

COMPETENZA TERRITORIALE

Il d.l. 132/2014 ha comportato una rilevante modifica della competenza territoriale.

Ai sensi del nuovo art. 26 bis c.p.c. (Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti), quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore (da intendersi il "terzo pignorato") ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Fuori dei casi di cui al primo comma dell'art. 26 bis c.p.c., per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

La modifica del secondo comma dell'art. 26 c.p.c. comporta che per l'esecuzione forzata presso terzi su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, sia competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

ISCRIZIONE A RUOLO

A seguito della modifica dell'art. 543 comma 4 c.p.c. con d.l. 132/2014, eseguita l'ultima notificazione, l'atto di citazione viene consegnato in originale senza ritardo al creditore dall'Ufficiale Giudiziario. **E' onere del creditore procedente, di depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna da parte dell'U.G..** Ai soli fini di cui all'art. 543 c.p.c. il legale del procedente attesta la conformità delle copie dell'atto di citazione, titolo esecutivo e precetto. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui sopra sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.

Ai sensi del nuovo art. 159 bis disp. att. c.p.c., la nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento.

Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, **il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto**

notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge (art. 164-ter disp. att. c.p.c.) .

Le disposizioni di cui sopra si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 132/14.

A seguito di modifica, l'articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 dispone che a decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile.

CONTENUTO E FORMA DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO

La recente modifica dell'art. 543 c.p.c. comporta che l'atto di pignoramento sia notificato al debitore ed al terzo pignorato ma che quest'ultimo **non debba più comparire alla prima udienza fissata, quindi, per la comparizione del solo debitore**, essendo il terzo tenuto esclusivamente all'invio di dichiarazione entro 10 giorni a mezzo racc. a.r. o posta elettronica certificata. Non è più necessario che l'atto sia notificato personalmente.

E' necessario che nell'atto di pignoramento sia contenuta la citazione del debitore a comparire e l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di quali somme o cose si trovi in possesso al creditore procedente entro 10 giorni. E' necessario anche che l'atto di pignoramento contenga la *causa petendi* del debito del terzo pignorato verso il debitore nonché che siano contenuti gli avvertimenti al terzo sulle conseguenze del mancato invio della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. (in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza) e della mancata comparizione all'udienza fissata a seguito di mancato invio della dichiarazione (quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione).

UTILIZZO DELLA DICHIARAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA

Lo strumento della raccomandata a.r. o posta elettronica certificata diviene la modalità di ricezione della dichiarazione del terzo per la prima udienza. Nel caso di mancato invio verrà fissata nuova udienza **alla quale il terzo dovrà necessariamente comparire (il d.l.**

132/14 non prevede che per tale seconda udienza il terzo possa inviare dichiarazione a mezzo racc. a.r. o p.e.c.).Ove necessitino chiarimenti in merito alla dichiarazione resa per iscritto, si procederà a rinvio del procedimento e le integrazioni necessarie potranno essere fornite dal terzo sempre con le modalità di cui sopra al creditore procedente.

E' dubbio sulle conseguenze di una eventuale comparizione del terzo alla prima udienza (se cioè lo stesso non possa comparire e l'unica modalità di rilascio della dichiarazione sia a mezzo racc. a.r. o p.e.c.). Per esigenze di economia processuale ed evitare un inutile rinvio ad altra udienza (appositamente per la comparizione del terzo già presente), ove il terzo comunque compaia alla prima udienza, potrà rendere, o specificare in caso l'abbia già resa (nel caso in cui l'entità del debito dichiarato sia aumentato alla data dell'udienza fissata rispetto a quanto dichiarato), la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.. La comparizione alla prima udienza è comunque da considerarsi eventuale e del tutto limitata.

E' opportuno che il difensore del creditore procedente, oltre agli inviti di cui al punto precedente (CONTENUTO E FORMA DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO), contatti il terzo pignorato affinché renda la dichiarazione a mezzo raccomandata o p.e.c., entro dieci giorni dalla notifica dell'atto, specificando chiaramente che:

- 1) non dovrà essere presente alla prima udienza ed in caso di mancata comunicazione della dichiarazione ex art. 547 c.p.c., la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita seconda udienza
- 2) in caso di mancata comparizione del terzo alla seconda udienza o di comparizione senza rendere la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione
- 3) trasmetta facsimile di dichiarazione al terzo pignorato che, in caso di crediti di lavoro, contenga la natura del rapporto, la dichiarazione dell'importo medio dello stipendio per le ultime mensilità, la specificazione del numero di mensilità (13°, 14°, ecc), la sussistenza di precedenti pignoramenti/cessioni/sequestri notificati antecedentemente al pignoramento (allegando eventuale documentazione), la giacenza o meno del TFR in azienda, l'esistenza di fatti estintivi (es. l'eventuale compensazione di crediti che siano anteriori alla notifica del pignoramento)

La dichiarazione inviata a mezzo racc. o p.e.c. dal terzo pignorato deve **rigorosamente** essere sottoscritta da soggetto legittimato (legale rappresentante del terzo pignorato o procuratore speciale abilitato a rendere la dichiarazione scritta o difensore munito di procura speciale). Alla raccomandata il terzo dovrà allegare visura della CCIAA da cui risulti il potere rappresentativo del dichiarante o in alternativa la procura speciale conferita al dichiarante nonché copia del documento di identità del legale rappresentante e del procuratore speciale o difensore abilitato. In mancanza l'udienza verrà rinviata per sanare le irregolarità.

Nel caso di fissazione di seconda udienza per la comparizione del terzo (in caso di

mancato invio della dichiarazione), lo stesso dovrà comparire personalmente, a mezzo di legale rappresentante, procuratore speciale o difensore munito di procura speciale.

VERBALE E SVOLGIMENTO DELL' UDIENZA

Sino all'utilizzo del verbale telematico, è assolutamente preferibile l'utilizzo dei moduli prestampati che la Cancelleria inserisce all'interno del fascicolo in vista dell'udienza o che si trovano il giorno dell'udienza sui banchi dell'aula.

All'interno del verbale il creditore procedente deve precisamente formulare le proprie richieste e quantificare il proprio credito, indicando l'importo precettato (è spesso capitato che gli importi indicati dagli avvocati non corrispondessero a quanto indicato sul precetto) e le spese esenti ed imponibili sostenute. Ove siano richiesti gli interessi convenzionali/moratori anziché legali, ciò andrà debitamente indicato nella parte del modulo relativa alla quantificazione del credito.

Il difensore del procedente dovrà depositare la dichiarazione del terzo. Nell'eventualità di comparizione del terzo (nelle limitate ipotesi in prima udienza nonché nella seconda udienza fissata appositamente per la comparizione) la dichiarazione dovrà essere raccolta dal difensore del procedente e sottoscritta innanzi al Giudice.

E' assolutamente necessario, pena la mancata assegnazione, che il titolo esecutivo sia presente all'interno del fascicolo d'ufficio.

Una volta completato interamente il verbale, il fascicolo d'ufficio verrà depositato dal difensore in apposita pila sul banco del Giudice, che chiamerà il procedimento in ordine temporale di deposito.

E' opportuno che i difensori il cui procedimento non è ancora stato chiamato non si accalchino davanti al banco del Giudice e che venga osservato rigoroso silenzio.

COMPARIZIONE DEL TERZO

Come sopra indicato, il terzo potrà eventualmente comparire anche alla prima udienza per rendere dichiarazione e dovrà invece necessariamente comparire alla seconda udienza fissata in caso di mancato invio della dichiarazione. La comparizione dovrà essere personale o del procuratore speciale (anche difensore autenticante). In caso di persona giuridica può comparire per essa il legale rappresentante con esibizione di visura camerale da cui risulti il relativo potere di rappresentanza) oppure un terzo munito di procura speciale rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata (procura notarile, procura autenticata in Comune, avvocato delegato che autentica la firma del cliente), non essendo sufficiente una semplice delega. In caso di mancanza di idonea procura l'udienza verrà rinviata per la nuova comparizione del terzo per rendere dichiarazione. In caso di presenza del delegato sfornito di valida procura, si ritiene che la firma dello stesso sul verbale di udienza "per presa visione" sulla nuova udienza cui è rinviato il procedimento possa essere idonea al fine di evitare ulteriori comunicazioni da parte del procedente al terzo pignorato.

Mancato invio della dichiarazione del terzo: Quando alla prima udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparando, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553. Ai fini della fissazione di nuova udienza per la comparizione del terzo, il precedente deve necessariamente dichiarare a verbale di non aver ricevuto la dichiarazione da parte del terzo.

Dichiarazione negativa del terzo: in ossequio alla prassi di altri Tribunali, in caso di dichiarazione negativa da parte del terzo pignorato e contestazione del creditore precedente, si rinvierà il procedimento ad altra udienza per permettere la costituzione del terzo, che ha reso dichiarazione negativa, a mezzo di difensore, diventando esso parte ai fini dei sommari accertamenti.

Mancato invio, mancata comparizione alla seconda udienza, comparizione e rifiuto di rendere la dichiarazione. In caso di mancato invio della dichiarazione, mancata comparizione del terzo alla seconda udienza o comparizione e rifiuto di fare la dichiarazione, con conseguente presunzione di riconoscimento del credito pignorato, occorre comunque la dimostrazione da parte del creditore precedente della natura del rapporto, da cui sorge il credito pignorato, tra debitore e terzo pignorato, mediante esibizione di documentazione idonea (cessione o affitto d'azienda, visura/dichiarazione del centro per l'impiego o Direzione Provinciale INPS ecc....). Nel caso di rapporto di lavoro dipendente, residua il problema di quantificare in concreto la somma percepita dal lavoratore su cui calcolare il quinto pignorabile, essendo da evitare l'assegnazione generica del quinto. E' necessario acquisire elementi utili per comprovare l'ammontare delle somme dovute dal terzo, in modo da permettere al Giudice di valutare compiutamente la domanda del creditore. Sarà quindi opportuno un rinvio ad altra udienza al fine di chiedere ex art. 213 c.p.c. agli Enti previdenziali preposti documentazione da cui ricavare l'importo medio della retribuzione o produrre documentazione utile.

INTERVENTO DI ALTRI CREDITORI. PIANO DI RIPARTO

Poiché la dichiarazione del terzo viene resa a mezzo racc. a.r. o p.e.c., e non viene più resa in udienza, e' ammissibile l'intervento ex art. 499 c.p.c. prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione (che in caso di mancato invio della dichiarazione potrà essere anche la seconda udienza) Eventuali rinvii per integrare o chiarire la dichiarazione già resa del terzo pignorato non hanno effetto sulla preclusione già verificatasi.

In caso di assegnazione di somme, creditore precedente ed interveniente dovranno

predisporre piano di riparto in proporzione dei rispettivi crediti e comunque in ragione di eventuali privilegi. Il procedimento potrà essere brevemente rinviato ad altra udienza al fine di predisporre piano di riparto.

IL PROCESSO INCIDENTALE DI ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO

Si esclude che il procedimento endoesecutivo di accertamento ex art. 549 c.p.c. possa essere promosso dal debitore.

Il procedimento può essere introdotto solo su espressa richiesta del creditore procedente quando il terzo abbia reso dichiarazione parzialmente positiva ovvero dichiarazione negativa.

E' comunque consentito un rinvio di udienza a breve al fine di consentire al creditore di meglio esaminare la dichiarazione resa dal terzo.

Trattandosi in buona sostanza di stabilire se il terzo sia o meno debitore del debitore esecutato, sia pure con sommari accertamenti, ciò determina l'assunzione della qualifica di parte processuale da parte del terzo. Quindi, imprescindibili esigenze del contraddittorio impongono che il terzo debba potersi munire di difensore a norma dell'art. 82 cpc. Il procedimento verrà rinviato ad udienza apposita al fine di permettere la costituzione del terzo a ministero di difensore.

In caso di richiesta di accertamento sommario è necessario che il creditore istante identifichi, anche se in modo generico, il rapporto che si assume esistente tra il debitore ed il terzo e determini, quantomeno nel termine massimo, la portata quantitativa dell'obbligo. Va stabilito quali siano i mezzi di prova utilizzabili per la risoluzione di questa controversia, in quanto l'art. 549 genericamente parla di "necessari accertamenti" Sono da ritenersi utilizzabili tutti i mezzi istruttori che siano utili al raggiungimento dello scopo, in quanto compatibili con l'ambito esecutivo. La prova dell'esistenza dell'obbligo del terzo può essere desunta dagli atti acquisiti al fascicolo d'ufficio o prodotti successivamente all'instaurazione del giudizio di accertamento (istruttoria documentale) nel rispetto delle regole di diritto sostanziale. Quanto alle prove costituende, è ammissibile l'assunzione di sommarie informazioni da parte di soggetti terzi (senza vincolo di giuramento e mediante capitolazione generica) e l'interrogatorio libero delle parti per provocare ammissioni. E' da ritenere ammissibile l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. mentre da escludere l'interrogatorio formale od il giuramento decisorio. Se il terzo pignorato non compare o, se comparso, nulla rileva o eccepisce, tale comportamento non può essere considerato rilevante ai sensi dell'art. 232 c.p.c.

L'ordinanza che definisce la controversia sull'obbligo del terzo non è idonea al giudicato e produce effetti ai soli fini del procedimento in corso

LIQUIDAZIONE DELLE SPESE. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

In caso di estinzione del procedimento per rinuncia/inerzia/non contestazione della dichiarazione negativa del terzo da parte del creditore procedente, è possibile chiedere la liquidazione delle spese ma solo ai fini di porla a carico del creditore procedente, trovando applicazione la regola generale di cui all'art. 632 c.p.c..

In caso di accertamento ai sensi dell'art. 549 c.p.c., se il Giudice accerta l'inesistenza dell'obbligo del terzo, condanna il creditore a rimborso delle spese processuali eventualmente sostenute dal terzo pignorato o dal debitore, salvo compensazione ex art. 92 c.p.c.

Se al contrario la controversia si conclude con l'accertamento della esistenza, in tutto o in parte, dell'obbligo del terzo, o dispone assegnazione del credito o delle cose mobili a favore del procedente, condanna il terzo alla refusione delle spese salvo compensazione ex art. 92 c.p.c.

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede penale non ha da valersi nel procedimento di pignoramento presso terzi per il quale occorrerà presentare ulteriore istanza.

Gli avvocati i cui clienti siano stati ammessi al Patrocinio a spese dello Stato dovranno, indicare a verbale la circostanza e chiedere la liquidazione delle spese come di conseguenza.

SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

Poiché il "nuovo" accertamento dell'obbligo del terzo non si ascrive più tra gli incidenti di cognizione incidentali del processo esecutivo, deve ritenersi che detto procedimento sia soggetto alla sospensione feriale dei termini.

Parma, 05/12/2014

Il Presidente del Tribunale
~~Prof. Roberto Piscopo~~